



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

REGIONE PIEMONTE

**POLO SCOLASTICO: SECONDA FASE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
E PALESTRA**

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA

COMUNE DI BAGNOLO P.TE

P.za Div. Alpina Cuneense n. 5
12031 Bagnolo P.te (CN)
Mail: comune.bagnolo.cn@legalmail.it

Il responsabile del procedimento:
Ing. Alex Davico

PROGETTAZIONE

ARCH. MARISA BIOLATTO

C.so Malingri n. 80
12031 Bagnolo P.te (CN)
Mail: marisa.biolatto@anteostudio.it

CORE PROGETTI SRL STP

Via della Resistenza n. 30
12037 Saluzzo (CN)
Mail: andrea.olivero@coreprogetti.it

**TERMICA PROGETTI
di Ravera e Lanza Associati**

Via di Gherbiana n.9A
12084 Mondovì (CN)
Mail: info@termicaprogetti.it

ARCH. ANDREA DAGATTI

C.so Roma n. 36
12037 Saluzzo (CN)
Mail: andrea.dagatti@gmail.com

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CODICE
ELABORATO 4 2 5 A G E 0 1 R L 0 0 3 R 0 0

DATA 23/12/2019

MOTIVO: EMISSIONE

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 1 di 53 |

LAVORI DI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(art. 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

| | | € |
|----|---|-----------------------|
| a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) | € 3.710.692,67 |
| b) | Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso): | € 56.233,27 |
| | Totale appalto | € 3.766.925,94 |

Il responsabile del procedimento

Ing. Alex DAVICO

I progettisti

**Arch. Marisa Biolatto
Studio Termica Progetti
Core Studio SRL SPT
Arch. Andrea Dagatti**

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 2 di 53 |

Indice

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

| | |
|--------|---|
| Art. 1 | Oggetto dell'appalto |
| Art. 2 | Ammontare dell'appalto |
| Art. 3 | Modalità di stipulazione del contratto |
| Art. 4 | Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili |
| Art. 5 | Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili |

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

| | |
|---------|--|
| Art. 6 | Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto |
| Art. 7 | Documenti che fanno parte del contratto..... |
| Art. 8 | Disposizioni particolari riguardanti l'appalto |
| Art. 9 | Fallimento dell'appaltatore |
| Art. 10 | Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere |
| Art. 11 | Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione |
| Art. 12 | Convenzioni europee in materia di valuta e termini |

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

| | |
|---------|--|
| Art. 13 | Consegna e inizio dei lavori |
| Art. 14 | Termini per l'ultimazione dei lavori..... |
| Art. 15 | Proroghe |
| Art. 16 | Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori |
| Art. 17 | Sospensioni ordinate dal R.U.P. |
| Art. 18 | Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione |
| Art. 19 | Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma |
| Art. 20 | Inderogabilità dei termini di esecuzione..... |
| Art. 21 | Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini |

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

| | |
|---------|---|
| Art. 22 | Anticipazione |
| Art. 23 | Pagamenti in acconto |
| Art. 24 | Pagamenti a saldo..... |
| Art. 25 | Ritardi nel pagamento delle rate di acconto |
| Art. 26 | Ritardi nel pagamento della rata di saldo..... |
| Art. 27 | Revisione prezzi |
| Art. 28 | Cessione del contratto e cessione dei crediti |

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

| | |
|---------|---|
| Art. 29 | Lavoro a corpo..... |
| Art. 30 | Lavori in economia |
| Art. 31 | Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera |

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 3 di 53 |

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 32 Cauzione provvisoria.....
- Art. 33 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
- Art. 34 Riduzione delle garanzie
- Art. 35 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 36 Variazione dei lavori
- Art. 37 Varianti per errori od omissioni progettuali
- Art. 38 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 39 Norme di sicurezza generali
- Art. 40 Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 41 Piano di sicurezza
- Art. 42 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 43 Piano operativo di sicurezza
- Art. 44 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 45 Subappalto
- Art. 46 Responsabilità in materia di subappalto.....
- Art. 47 Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 48 Accordo bonario e transazione.....
- Art. 49 Definizione delle controversie
- Art. 50 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 51 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 52 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 53 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 54 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

- Art. 55 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 56 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....
- Art. 57 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 58 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 59 Custodia del cantiere
- Art. 60 Cartello di cantiere
- Art. 61 Spese contrattuali, imposte, tasse.....

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 4 di 53 |

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

ALLEGATI

Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili.....

Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- DPR 5 ottobre 2010 n. 207 Codice Appalti
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestato la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera a), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007;

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 5 di 53 |

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) **LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE**

b) descrizione sommaria:

L'intervento della presente progettazione riguarda la seconda fase di intervento nell'ambito della costruzione del POLO SCOLASTICO che si dispone:

1. con una superficie coperta totale di mq 2.089,03, in continuità con la scuola elementare, per quanto riguarda **la scuola secondaria di 1° Grado;**
2. con una superficie coperta totale di mq 886,20 per la **Palestra tipo B1.**

L'edificio adibito a Scuola Secondaria di 1° Grado, è composto da un unico corpo di fabbrica ad un piano fuori terra, disponendosi, in continuità con l'edificio realizzato nella prima fase. L'altezza utile interna del fabbricato al controsoffitto è pari a mt 3,00 mentre nel corridoio centrale risulta essere di 2,50 mt.

Il fabbricato è formato da due elementi a forma di parallelepipedo uniti tra loro ed inclinati in maniera diversa in modo da garantire il migliore irraggiamento solare a tutte le aule e di creare una continuità di spazio per le attività educative anche all'aperto.

L'edificio adibito a Palestra tipo B1, è composto da un unico corpo di fabbrica ad un piano fuori terra, disponendosi parallelamente al tracciato della ex ferrovia.

L'altezza utile interna del fabbricato è di mt 7,50 mentre i locali accessori sono controsoffittati ad un'altezza pari a 3,00 mt.

Nella Scuola secondaria di 1° Grado si localizzano:

- le aule, la biblioteca alunni, sala insegnanti, gli uffici e la segreteria, la bidelleria, la mensa ed i servizi igienici della scuola secondaria di 1° grado.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 6 di 53 |

Per la distribuzione degli spazi si è proceduto alla identificazione delle diverse attività ed alla successiva concentrazione in due blocchi funzionali il più possibile compatti e raggiungibili con percorsi brevi e lineari: un corridoio centrale di distribuzione collega le aule ed i laboratori didattici oltre ai servizi igienici mentre i locali accessori quali bidelleria, biblioteca alunni, sala insegnanti si localizzano nella zona dell'ingresso principale.

Il locale adibito a mensa con le relative pertinenze (dispensa, spogliatoio, lavaggio stoviglie, ecc.) saranno localizzati in continuità all'edificio ed accessibili dall'esterno da parte del personale dello sporzionamento dei pasti.

Nella palestra si localizzano:

- la palestra, gli spogliatoi coi relativi bagni e docce, ripostiglio, sottocentrale ed una sala medica oltre ad un piano soppalcato posto al di sopra del blocco servizi.

Esternamente l'edificio sarà rivestito con un cappotto intonacato ed una pensilina con manto di copertura in lose di pietra di Luserna su struttura lignea, che costituirà il coronamento perimetrale dell'intero edificio scolastico.

La copertura sarà realizzata in lamiera grecata coibentata con doppia falda, con parti dedicate agli impianti e al posizionamento di pannelli solari termici e fotovoltaici.

c) ubicazione:

Gli edifici sono localizzati sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) in un'area strategica in continuità della Elementare realizzata recentemente (2016).

L'area è facilmente raggiungibile anche grazie alla nuova viabilità lungo la ex-ferrovia Bricherasio-Barge, ora denominata Via Don Milani, che unisce la Via Cavour con la Via S. Anna dove si collocano i marciapiedi, la pista ciclabile ed i parcheggi paralleli alla nuova viabilità.

Il lotto sarà dotato di recinzioni su tutto il perimetro mentre gli ingressi sono posti verso la ex-ferrovia e l'area a parcheggio sfociante su via S. Anna.

Dai confini si è mantenuta una distanza maggiore di mt 5,00 previsti dalle vigenti normative comunali.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli e delle relazioni geologiche, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 7 di 53 |

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

| <i>Importo in Euro</i> | | <i>Colonna a)</i> | <i>Colonna b)</i> | <i>Colonna a + b)</i> |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| | | <i>Importo esecuzione lavori</i> | <i>Oneri per la sicurezza del cantiere</i> | <i>TOTALE</i> |
| 1 | <i>Lavori a corpo</i> | 3.710.692,67 | 56.233,27 | 3.766.925,94 |

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, Colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, aumentato dell'importo di cui al comma 1, Colonna b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3 non soggetti a ribasso più le migliorie che la ditta ha proposto in sede di gara ai fini di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 100, comma 1 e allegato XV, punto 4.1.4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

- Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 45, comma 6, del regolamento generale.
- L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
- Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
- I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorchè senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del codice dei Contratti e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
- I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) ed i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dal Amministrazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
- Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 8 di 53 |

stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 4 - Categoria prevalente, Categorie Subappaltabili, Avvalimento e Attestazione di Qualificazione

1. Categoria prevalente

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali edifici civili ed industriali «**OG1**».

2. Categorie subappaltabili

Si precisa che per le lavorazioni afferenti alla categoria OS28, singolarmente di importo superiore al 10% del totale e > 150.000,00 euro, sussiste l'obbligo dei requisiti in proprio oppure mandante con requisiti in RTI verticale oppure obbligo di subappalto a imprese qualificate in tale categoria.

Per la categoria OS13 e OS30 (singolarmente >10% del totale e > 150.000,00 euro), è necessaria qualificazione in proprio o RTI nella misura del >= 70% e < 100% della categoria. Subappalto non frazionabile massimo 30%.

3. Avvalimento

1. In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

2. E' consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara;

3. Non è consentito, **a pena esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipano alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

4. Attestazione di qualificazione

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 9 di 53 |

conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la classificazione in classifica II.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e all'articolo 36 del presente capitolato, **sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.**

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 10 di 53 |

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente capitolato **comprese le tabelle allegare allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;**
 - c) il capitolato speciale d'appalto – PARTE SECONDA – NORME TECNICHE, con espresso riferimento alle Norme tecniche di attuazione;
 - d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 e allegato XV, punto 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'art. 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 codice appalti (parte in vigore)

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 11 di 53 |

- d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione **anche dei suoi allegati**, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

- In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 138 e segg. del Codice dei contratti.
- Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

- L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell'Amministrazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 12 di 53 |

tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'onere, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

| | | |
|---|--|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 13 di 53 |

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

- 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.**
- 2. E' facoltà dell'Amministrazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.**
- 3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.**
4. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 575 cinquecentosettantacinque**) per la realizzazione della palestra e della scuola, naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 14 di 53 |

manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 15 di 53 |

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare il sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; l'Amministrazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo e mancata esecuzione migliori

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.**
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 16 di 53 |

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora l'Amministrazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 19.
 4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
 7. La non esecuzione delle migliori proposte in sede di contratto comporta l'applicazione di una penale quantificabile in un importo pari alla migliorata stessa non eseguita.
 8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 17 di 53 |

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 18 di 53 |

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Amministrazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.**
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 19 di 53 |

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

1. Ai sensi del art. 35 del codice degli appalti verrà corrisposto all'appaltatore un'anticipazione pari al 20 % dell'importo di contratto

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10 % (dieci per cento), dell'importo contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. **L'Amministrazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 come modificato e integrato dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, che in base alla specificità del finanziamento dei lavori dedotti in appalto, il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dalla Stazione appaltante all'Ente finanziatore (STATO) e l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute, in quanto non imputabile alla Stazione Appaltante, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennità o compensi.**
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori.
8. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 20 di 53 |

di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
 - d) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 21 di 53 |

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Amministrazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.**
- 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'Amministrazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.**
- 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.**
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'Amministrazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora dell'Amministrazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 22 di 53 |

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. Ai sensi del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a2) eventuali altre somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell'Amministrazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 23 di 53 |

superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.**

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 24 di 53 |

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a corpo

- 1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".**
- 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.**
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 30 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

| | | |
|---|---|---|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | <i>Codice elaborato:</i> 425AGE01RL003R00 |
| | | <i>Data:</i> 23.12.2019 |
| | | <i>Pagina 25 di 53</i> |

Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.18 comma 1 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M 145/2000.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 26 di 53 |

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 33 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 27 di 53 |

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% venticinque per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
 5. L'Amministrazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 34 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 93 comma 7 e 103 comma 1 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 28 di 53 |

- a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

Art. 35 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 comma 1, del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Copia della polizza è trasmessa all'Amministrazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'Amministrazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata di importo corrispondente all'aggiudicazione dei lavori IVA compresa
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecento/00) e pari ameno all'importo contrattuale
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione appaltante.

| | | |
|---|---|---|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | <i>Codice elaborato:</i> 425AGE01RL003R00 |
| | | <i>Data:</i> 23.12.2019 |
| | | <i>Pagina 29 di 53</i> |

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 45, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 30 di 53 |

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36 - Variazione dei lavori

- 1. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dall'art 106 del Codice dei contratti.**
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, **come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato**, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 43, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo articolo 43.

Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 31 di 53 |

- dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall'Amministrazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3 del presente capitolato, commi 3 e 4.**
- 2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3 del presente capitolato, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.**

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 32 di 53 |

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 - Norme di sicurezza generali

- 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.**
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.**
- 3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.**
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art. 40 - Sicurezza sul luogo di lavoro

- 1. L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.**
- 2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.**

Art. 41 – Piano di sicurezza e di coordinamento

3. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione appaltante, ai sensi del Codice dei contratti e all'articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008.
4. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.

Art. 42 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 33 di 53 |

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42.

Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati XIII e da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione appaltante o del coordinatore,

| | | |
|---|---|---|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | <i>Codice elaborato:</i> 425AGE01RL003R00 |
| | | <i>Data:</i> 23.12.2019 |
| | | <i>Pagina 34 di 53</i> |

l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 35 di 53 |

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 105 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 40 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ma non superiore 150.000 euro, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

c) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o sub-affidati in cottimo per la loro totalità.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, l'appaltatore deve produrre all'Amministrazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 36 di 53 |

le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Amministrazione appaltante sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. Gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso, a norma dell'art. 105 del Codice dei contratti;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 37 di 53 |

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Amministrazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Amministrazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 47 – Pagamento dei subappaltatori

1. L'Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Amministrazione appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore, a norma dell'art. 105 del Codice dei contratti.
3. Qualora l'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti od opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto del subappalto.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 38 di 53 |

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 - Accordo bonario e transazione

- Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui (ai commi da 2 a 6).
- Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo' essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita' o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
- Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una propria relazione riservata.
- Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
- Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo' richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta e' formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e' formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
- L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita' di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e' accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 39 di 53 |

in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

- 6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.))
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione appaltante.

Art. 49 - Definizione delle controversie

- Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
- La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cuneo ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - è responsabile in rapporto all'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante;
 - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, l'Amministrazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 40 di 53 |

accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
5. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. L'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 41 di 53 |

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
- 1 bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta, a norma dell'art. **135 1-bis** del Codice dei contratti, la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, l'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 42 di 53 |

- 3) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

| | | |
|---|--|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 43 di 53 |

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.**
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.**
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 53 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 2. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.**

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

- 1. L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.**
2. Qualora l'Amministrazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 44 di 53 |

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora l'Amministrazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 45 di 53 |

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) **ad appalto aggiudicato, l'impresa, entro 30 (trenta) giorni e comunque prima della Consegna dei lavori disciplinata dall'art. 13 del Capitolato speciale di appalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere al responsabile unico del procedimento il progetto esecutivo delle strutture prefabbricate con l'indicazione del progettista delle stesse.**

Il progetto delle strutture prefabbricate, redatto a cura e spese dell'Appaltatore, sarà trasmesso alla Regione Piemonte –Settore Sismico – Ufficio di Pinerolo Via San Giuseppe n. 39 per l'approvazione e costituirà variante integrativa al progetto strutturale allegato alla Denuncia lavori di costruzione in zona sismica 3S prot. _____ del _____, autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Sismico ai sensi dell'art.94 del D.P.R. n.380 del 6/6/2001, con Determinazione n. 2814 del 14/10/2014 – Codice Direzione DB1400 – Codice settore DB1423.

Il progetto delle strutture prefabbricate dovrà essere redatto tenendo conto della Relazione Geotecnica, della Relazione tecnica e di Calcolo delle strutture, del Progetto esecutivo delle fondazioni, e degli elaborati del progetto strutturale che costituiscono gli allegati tecnici alla sopracitata Denuncia.

L'inizio dei lavori strutturali è subordinato all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo delle strutture prefabbricate da parte del Settore Sismico regionale

b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 46 di 53 |

- d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 8 del capitolato generale approvato con D.M. 145 del 19.04.2000, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- l) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 47 di 53 |

- p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, un computer portatile, e materiale di cancelleria;
- q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- s) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- u) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato in allegato alla D.G.C. 6/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Amministrazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;**
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;**

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 48 di 53 |

- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 57 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione appaltante.
- In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
 - I materiali provenienti dalle escavazioni, eccedenti le quantità riutilizzate nell'ambito del cantiere, sono ceduti all'appaltatore.
 - Per tale cessione l'appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali; l'appaltatore è pertanto tenuto a trasportare e regolarmente smaltire detti materiali alle pubbliche discariche -anche speciali, ove occorra- a propria cura e spese.
- Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.
- E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 59.

Art. 58 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

- Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 49 di 53 |

dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 59 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione appaltante.

Art. 60 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

| | | |
|---|---|---|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | <i>Codice elaborato:</i> 425AGE01RL003R00 |
| | | <i>Data:</i> 23.12.2019 |
| | | <i>Pagina 50 di 53</i> |

PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE

Per quanto concerne le prescrizioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, lettera b) del regolamento generale si fa espresso riferimento all'elaborato **(NORME TECNICHE DI ESECUZIONE)**.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 51 di 53 |

ALLEGATI

TABELLA A

| Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualificazione Obbligatoria (si/no) | Importo (€) | Oneri per la sicurezza | Somma per categoria | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
|--|-----------|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Prevalente (P) o Scorporabile (S) | Sub appaltabile ⁽¹⁾ |
| Edifici civili e industriali | OG1 | 4 ^(*) | SI | 2.276.810,68 | 34.503,66 | 2.311.314,34 | 61,36 | 2.311.314,34 (P) | 40,00% |
| Strutture prefabbricate in cemento armato | OS13 | 2 ^(*) | SI | 513.080,00 | 7.775,41 | 520.855,41 | 13,83 | 520.855,41 (S) | 30,00% |
| Impianto interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OS30 | 2 ^(*) | SI | 451.139,61 | 6.836,74 | 457.976,35 | 12,16 | 457.976,35 (S) | 30,00% |
| 51306 Impianti termici e di condizionamento | OS28 | 2 ^(*) | SI | 469.662,38 | 7.117,46 | 476.779,84 | 12,65 | 476.779,84 (S) | 100,00% |
| Totale | | | | 3.710.692,67 | 56.233,27 | 3.766.925,94 | 100% | 3.766.925,94 | |

(*) Categoria prevalente OG1 e classifica adeguata. Si precisa che per le lavorazioni afferenti alla categoria OS28, singolarmente di importo superiore al 10% del totale e > 150.000,00 euro, sussiste l'obbligo dei requisiti in proprio oppure mandante con requisiti in RTI verticale oppure obbligo di subappalto a imprese qualificate in tale categoria.

(*) Per la categoria OS13 e OS30 (singolarmente >10% del totale e > 150.000,00 euro), è necessaria qualificazione in proprio o RTI nella misura del >= 70% e < 100% della categoria. Subappalto non frazionabile massimo 30%.

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 52 di 53 |

| | |
|------------------------|--|
| TABELLA «B» | GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5 |
|------------------------|--|

| n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee | | In euro |
|---|--|---------------|-----------------|
| 1 | OPERE EDILI | | €. 2.074.487,83 |
| 2 | OPERE STRUTTURALI PREFABBRICATE | | €. 513.080,00 |
| 3 | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | | €. 451.139,61 |
| 4 | IMPIANTI MECCANICI | | |
| | 4a | IDROSANITARIO | €. 41.801,83 |
| | 4b | TERMICO | €. 414.872,72 |
| | 4c | ANTINCENDIO | €. 12.987,83 |
| 5 | SISTEMAZIONI ESTERNE | | €. 202.322,85 |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| | 11a | | |
| | 11b | | |
| | 11c | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| | 14a | | |
| | 15b | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| Parte 1 - Totale lavori A CORPO (articolo 29) | | | 3.710.692,67 |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 31) | | | 0,00 |
| a) | Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) (parti 1 + 2) | | €. 3.710.692,67 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 29) | | | €. 56.233,27 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 30) | | | |

| | | |
|---|---|--|
| Arch. Marisa Biolatto Studio Termica Progetti Core Studio SRL SPT Arch. Andrea Dagatti | COMUNE DI BAGNOLO P.TE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | Codice elaborato: 425AGE01RL003R00 |
| | | Data: 23.12.2019 |
| | | Pagina 53 di 53 |

| | | |
|---|---|------------------------|
| 6 | | |
| 7 | | |
| | | |
| Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 31) | | |
| b) | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) | €. 56.233,27 |
| | TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) | €. 3.766.925,94 |

Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella «A», i lavori indicati ai numeri 2 e 3 sono impianti tecnologici per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui articolo 108 del D.P.R. n. 380 del 2001 e al D.M. 37/2008 e s.m.i..